

Sezione VII.

*Degli arrivi ed approdi
dei bastimenti.*

652. Degli arrivi dei bastimenti nazionali o stranieri nei porti, rade o spiagge dello Stato, per operazioni di commercio o per rilascio volontario o forzato, si fa dagli uffizi di porto constatare nel registro conforme al modello espressamente stabilito.

Le indicazioni relative si desumono dalle dichiarazioni del capitano o padrone.

La nota indicata nell'ultimo alinea dell'art. 117 del Codice per la marina mercantile è obbligatoria pei bastimenti così nazionali che esteri anche non ammessi a pratica.

653. La copia della parte del giornale nautico relativo ad avaria, che, secondo l'art. 115 del Codice per la marina mercantile, deve esser ritirata dall'autorità marittima nello Stato al momento che riceve il costituito, e dal regio ufficiale consolare all'estero al momento che gli si presentano la carte di bordo, sarà fatta per cura del capitano o padrone, e da esso sottoscritta.

La detta copia formata per uso amministrativo dovrà essere confrontata coll'originale dall'autorità marittima o consolare che la

ritira, e da lei controsegnata col suo visto conforme.

La dichiarazione giurata che l'autorità marittima o consolare deve ricevere dal capitano o padrone nel caso di avaria non menzionata nel giornale nautico, come prescrive il summentovato articolo del Codice, sarà assunta a processo verbale in forma amministrativa.

654. Le investigazioni sommarie, alle quali si deve immediatamente procedere in caso di avaria generale, in conformità del disposto del 4° alinea nell'art. 115 del Codice per la marina mercantile, saranno, dove la gravità del caso lo esiga, assunte a processo verbale in forma amministrativa, seguendo le norme ed i procedimenti stabiliti dal presente regolamento per le inchieste sui naufragi ed altri sinistri di mare.

655. Le prescrizioni di cui nei precedenti articoli 653 e 654 non riflettono i bastimenti di estera bandiera, ai quali non sono applicabili le disposizioni dell'art. 115 del Codice per la marina mercantile.

Tuttavia le operazioni indicate nel succitato articolo, esclusa la inchiesta, potranno essere fatte per i bastimenti di quella nazione con cui fosse convenuto un uguale trattamento ai bastimenti nazionali.